Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1906 — ROMA — Giovedì, 27 settembre — Numero 225

DIREZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: RR. decreti *nn. 510 e 511 che approvano rispettivamente l'annesso regolamento per l'applicazione di disposizioni portate dalla legge a favore dei danneggiati dall'ultima eruzione del Vesuvio ed il testo delle norme per le costruzioni, ricostruzioni e riparazioni degli edifici privati, pubblici e di uso pubblico nella regione calabrese e nei comuni della provincia di Messina danneggiati dal terremoto* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del Debito pubblico: *Rettifiche d'intestazione* — Direzione generale del tesoro: — *Avviso* — *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione* — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio** - Ispettorato generale dell'industria e del commercio: *Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno.*

PARTE NON UFFICIALE

Diario estero — Pei libri di testo nelle scuole — Notizie varie — Telegrammi dell'*Agenzia Stefani* — Bollettino meteorico — Inserzioni.

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 510 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 luglio 1906, n. 390, concernente i provvedimenti a favore dei danneggiati dall'eruzione (aprile 1906) del Vesuvio;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio e ministro segretario di Stato per l'interno e coi ministri segretari di Stato per la grazia, giustizia e culti, pel tesoro, per le finanze e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il qui annesso regolamento, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente, per l'esecuzione della legge 19 luglio 1906, n. 390 a favore dei danneggiati dall'eruzione (aprile 1906) del Vesuvio, con riserva di provvedere con altro regolamento alle norme per la concessione dei prestiti e mutui a favore dei proprietari danneggiati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 settembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
GIANTURCO.
GALLO.
A. MAJORANA.
MASSIMINI.
F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

REGOLAMENTO in applicazione dell'art. 61 della legge 19 luglio 1906, n. 390, a favore dei danneggiati dall'eruzione del Vesuvio.

TITOLO I.

Provvedimenti a favore delle provincie e dei Comuni

CAPO I.

Rimborsi e sussidi per sgombro e riparazione di strade e per riattamento di fabbricati.

Art. 1.

Il riparto della spesa autorizzata a carico dello Stato con l'art. 3 della legge, in favore delle tre provincie di Avellino, Caserta e

Napoli, per lo sgombro od il riattamento delle strade provinciali o per la riparazione dei danni verificatisi ai fabbricati di loro proprietà, verrà effettuato con decreto del ministro dei lavori pubblici ed in proporzione della somma occorrente, a ciascuna delle provincie stesse per l'esecuzione di tali lavori e fino al limite della somma complessiva di L. 1,300,000.

Tali assegnazioni non dovranno in ogni caso oltrepassare la somma, effettivamente spesa o debitamente accertata in base ai rendiconti di cui all'art. 7 della legge.

Art. 2.

I sussidi ed i rimborsi, di cui all'art. 1 della legge, sono concessi per i lavori, eseguiti o da eseguire:

1° per il riattamento delle strade comunali, interne ed esterne;

2° per lo sgombro delle stesse dalle materie di qualunque specie (lava, fango, lapilli, cenere e simili), ingombranti le strade o le piazze, anche se ivi trasportate dalle proprietà urbane, purchè tale trasporto abbia luogo entro il termine di un mese dalla pubblicazione del presente regolamento;

3° per trattenere e sistemare le materie, ivi cadute o trasportate o che non occorresse sgombrare.

Agli effetti del sussidio sono compresi fra i lavori di sgombro, di cui ai comma precedenti, anche quelli occorrenti per le *cortine*, i piazzali e simili aree che servono di accesso a più di una proprietà privata.

Art. 3.

I sussidi ed i rimborsi per lavori di ricostruzione o riattamento sono accordati ai Comuni ed alle provincie:

a) per le strade, sull'importo dei lavori di ripristino, escluso qualsiasi miglioramento;

b) pei fabbricati, sull'ammontare dei lavori, occorrenti al ripristino, tenendo conto però delle maggiori spese risultanti dall'osservanza delle altre norme, stabilite dagli articoli 78 e 79 del presente regolamento.

Art. 4.

Nella determinazione dei sussidi o dei rimborsi si tiene conto anche delle spese di progetto, di quelle per l'occupazione del suolo occorrente al deposito delle materie sgombrate e di quelle per direzione e sorveglianza dei lavori.

Art. 5.

Le proposte di variazione ai progetti, già approvati, debbono riportare l'approvazione con le stesse norme stabilite pei progetti principali: in caso d'inadempienza di tale condizione, non è concesso sussidio sulla eventuale maggiore spesa.

Art. 6.

Per le opere comunali nella cui spesa concorrono lo Stato ed altri enti, il sussidio od il rimborso è commisurato soltanto sulla parte che resta a carico del Comune.

Art. 7.

Le domande, corredate a norma dell'art. 7 della legge, debbono essere trasmesse al Ministero dei lavori pubblici, a mezzo della prefettura, dal presidente della Deputazione provinciale pei sussidi o rimborsi dovuti alle Provincie ai sensi degli articoli 1 e 83 del presente regolamento e dal sindaco per quelle dovute ai Comuni..

Le domande però per le riparazioni alle chiese parrocchiali danneggiate, di cui all'art. 6 della legge, sono presentate dal sindaco per mezzo dell'Economato generale dei benefici vacanti, al Ministero di grazia e giustizia e dei culti cui debbono essere dirette. Su ciascuna domanda l'Economato generale suddetto dà il suo motivato parere.

Art. 8

La prefettura o l'Economato generale dei benefici vacanti, ricevuta la domanda di sussidio o di rimborso da parte dell'ente interessato, ne danno immediata notizia ai rispettivi Ministeri competenti, affinchè si possa prendere nota del giorno della presentazione agli effetti dell'art. 53 della legge.

La domanda coi documenti è subito trasmessa all'ufficio del Genio civile, il quale dà il suo parere ed indica se e quali lavori siano da ammettersi alla concessione del sussidio o rimborso.

Art. 9.

Alla concessione dei sussidi o rimborsi si provvede con decreto del ministro dei lavori pubblici, nei casi di cui agli articoli 1 e 3 della legge e del ministro di grazia e giustizia e dei culti nel caso di cui all'art. 6 della legge stessa.

I sussidi o rimborsi possono essere pagati anche ratealmente in base a certificati del competente ufficio del Genio civile, dai quali risulti l'ammontare dei lavori eseguiti e la loro corrispondenza con i progetti approvati.

Nel disporre i pagamenti rateali, si segue lo stesso rapporto percentuale, stabilito per la concessione del sussidio o del rimborso.

Art. 10.

A richiesta dei Comuni può essere anticipata al prefetto una parte delle somme concesse, affinchè possa provvedere al pagamento di acconti in proporzione dell'avanzamento dei lavori ed in base a certificati del Genio civile, da cui risulti l'ammontare dei lavori eseguiti.

Le anticipazioni non possono superare i due terzi della somma concessa.

I prefetti debbono presentare il rendiconto di tali anticipazioni a termini del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, corredato anche dei detti certificati del Genio civile che hanno servito di base alle anticipazioni.

CAPO II.

§ 1. - *Mutui alle provincie, ai comuni ed agli istituti di beneficenza per sgombro e riparazione di strade e per riattamento dei fabbricati.*

Art. 11.

I prestiti indicati nell'art. 4 della legge non possono essere concessi, se non dopo l'assegnazione del sussidio da parte del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'art. 7 della legge stessa.

Per determinare la somma, rimasta a carico dell'ente e per la quale può chiedersi il mutuo con l'ammortamento di favore in 50 anni, le relative deliberazioni devono essere corredate da un certificato del Ministero dei lavori pubblici, che attesti l'ammontare del sussidio concesso, compresa la somma prelevata e rimborsata al Comitato centrale di soccorso.

Art. 12.

I comuni compresi nella tabella *D* annessa alla legge, per ottenere il mutuo di favore previsto dall'art. 2, lettera *A*, della legge stessa, debbono presentare:

a) una copia della deliberazione, presa in conformità dell'art. 162 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 maggio 1898, modificata con l'altra 7 luglio 1905, numero 378 con la quale sono indicati gli scopi, l'ammontare del prestito, il numero delle annualità nelle quali si propone di estinguere il mutuo e la garanzia con le delegazioni della sovraimposta sui terreni e fabbricati;

b) una perizia, vidimata dall'ufficio del Genio civile, circa i lavori eseguiti o da eseguire per lo sgombro delle stradre interne od esterne dell'abitato e per i necessari riattamenti dei fabbricati danneggiati;

c) un certificato dello stesso ufficio del Genio civile, vidimato dal prefetto, con cui si attesti che i lavori, alla cui spesa si intende provvedere col prestito, siano stati eseguiti, o siano resi necessari in dipendenza od a causa dell'eruzione del Vesuvio.

La Giunta provinciale amministrativa, prima di concedere la prescritta approvazione delle deliberazioni di prestiti, deve esaminare la convenienza amministrativa della contrattazione del mutuo, avuto riguardo alla potenzialità economica del Comune, ed assicurarsi che alle spese riguardanti i lavori di cui sopra, strettamente necessari, non si possa provvedere con le risorse ordinarie o con opportune economie di bilancio.

Art. 13.

[La Co]mmissione provinciale di beneficenza, prima di approvare [le del]iberazioni concernenti i mutui indicati nell'art. 2, lett. b) [del]la legge, deve assicurarsi:

a) che la garanzia per l'ammortamento del prestito sia stata preventivamente riconosciuta valida dalla direzione generale della Cassa depositi e prestiti;

b) che non sia possibile supplire con opportune economie di bilancio alle deficienze verificatesi nel bilancio stesso nella parte relativa ai fondi della beneficenza, per le spese già sostenute a causa od in dipendenza dell'eruzione o per le diminuzioni nelle attività redditizie;

c) che la somma chiesta a mutuo corrisponda strettamente alle spese necessarie sostenute, risultanti o da regolari perizie, approvate dal competente ufficio del Genio civile, o da deliberazioni approvate in precedenza dalla stessa Commissione di beneficenza, oppure da altri atti legali, sempre debitamente approvati;

d) che il prestito sia richiesto soltanto per i lavori diretti a restituire allo stato primitivo i fabbricati danneggiati dall'eruzione, esclusa ogni radicale modificazione od ampliamento che non siano richiesti a norma dell'art. 56 della legge, secondo regolare progetto, approvato dell'ufficio del Genio civile.

L'accertamento di cui alla lettera b del presente articolo, per i mutui occorrenti a colmare le deficienze dei bilanci, deve essere eseguito sull'ultimo bilancio approvato dall'autorità tutoria.

Art. 14.

Le domande dei Comuni e degli istituti di beneficenza pel conseguimento dei prestiti devono essere dirette alla Cassa dei depositi e prestiti, e ad essa presentate per mezzo delle Prefetture non oltre il 1° marzo 1907.

Oltre ai documenti di cui ai precedenti articoli, i Comuni debbono unire alle domande:

a) l'atto di approvazione della Giunta provinciale amministrativa;

b) un certificato del Prefetto sulla situazione della sovrimposta;

Gli istituti di beneficenza debbono allegare alle domande la copia della decisione della Commissione provinciale di beneficenza, contenente anche l'accertamento delle condizioni, di cui al precedente articolo.

La Cassa dei depositi e prestiti riscontrati regolari gli atti, provocherà dal Ministero del tesoro il decreto impegnativo per il pagamento delle prime due annualità del prestito, di cui all'art. 2 della legge.

Il prestito è accordato con decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro. La sua somministrazione avrà luogo in una o più volte, secondo il bisogno col concorso del prefetto ed in base ai suoi ordinativi.

§ 2. — *Mutui ai Comuni per provvista d'acqua potabile.*

Art. 15.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento il Ministero dell'interno, sentite le Giunte provinciali amministrative ed i Consigli provinciali sanitari competenti, sulla scorta dei progetti di massima presentati dai Comuni, procederà al riparto tra i Comuni stessi della somma di L. 800,000 assegnata per i mutui per la provvista di acqua potabile, di cui all'art. 5 della legge, avendo riguardo alla popolazione dei singoli Comuni, alle loro condizioni economiche ed alle spese dell'opera.

Il decreto di riparto sarà comunicato ai Comuni interessati.

Il provvedimento del Ministero è definitivo.

Art. 16.

Non oltre il 1° marzo 1907 i Comuni indicati nell'art. 5 della legge che, isolatamente o riuniti in Consorzio volontario, intendano intraprendere la esecuzione delle opere riguardanti la provvista dell'acqua potabile, devono farne domanda alla Cassa dei depositi e prestiti, presentandola, per mezzo della Prefettura, al Ministero dell'interno coi seguenti documenti:

a) copia delle deliberazioni prese dal Consiglio comunale ai termini dell'art. 162 della legge comunale e provinciale o dal R. commissario, con la quale fu stabilita l'esecuzione dell'opera, furono approvati il progetto e la spesa, e fu determinata l'annualità pel servizio di prestito nella parte a carico dell'ente, da garantirsi con delegazioni della sovraimposta sui terreni e fabbricati;

b) copia del progetto (relazioni, disegni, perizia, capitolato) dell'opera da eseguire, accompagnato dal parere dell'ufficiale sanitario comunale ed approvato dall'ufficio del genio civile;

c) il parere del Consiglio provinciale sanitario e l'atto d'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

d) il titolo di concessione o di proprietà dell'acqua, o il compromesso ed altri atti compiuti o in corso per l'acquisto o pel godimento di essa;

e) la relazione tecnico igienica sulla qualità e quantità dell'acqua da provvedersi, corredata dalle analisi, chimica e batteriologica, eseguite in un laboratorio governativo o municipale.

Se si tratti di condutture alimentate da sorgenti, si richiedono inoltre la descrizione del bacino imbrifero, i dati sulla massima e minima portata delle sorgenti e sulle variazioni di temperatura dell'acqua in confronto di quella atmosferica, i risultati delle indagine per assicurare che l'acqua si mantenga costantemente limpida, anche dopo le pioggie, e quanto altro possa concorrere a far meglio conoscere le condizioni di potabilità delle sorgenti.

Nei casi invece, in cui la derivazione non si faccia da sorgenti, si richiede una descrizione particolareggiata di tutte le condizioni locali, permanenti o temporanee, superficiali o sottorranee, vicine o lontane, le quali possano avere un'aziono sulla purezza dell'acqua, in modo che ne possa emergere un criterio sicuro sulla sua potabilità e sulla scelta eventuale dei mezzi di risanamento.

Art. 17.

L'ammontare del mutuo per ogni Comune non deve superare la spesa dell'esecuzione dell'opera.

La concessione del concorso, di cui all'art. 5 della legge, è fatta con decreto del ministro dell'interno.

Art. 18.

La somministrazione del prestito si fa ratealmente col concorso ed in seguito al *nulla osta* del prefetto. Il pagamento delle rate è giustificato da certificati, vidimati dal Genio civile, comprovanti lo stato di avanzamento dei lavori. L'ultima rata sarà pagata, quando risulti che i lavori furono compiuti e regolarmente collaudati con le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248 e dal regolamento approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Sarà in facoltà del Ministero dell'interno fare assistere alla visita di collaudo un suo rappresentante.

A tale scopo i Comuni, appena compiuta l'opera, ne daranno avviso, per mezzo della prefettura, al Ministero.

Art. 19.

Ove i Comuni indicati nell'art. 5 della legge si costituiscano in Consorzio per l'esecuzione delle opere ivi previste, oltre i documenti menzionati nel precedente articolo e le copie delle deliberazioni delle rispettive rappresentanze comunali, debitamente approvate, debbono presentare l'atto costitutivo del Consorzio, approvato dal prefetto della Provincia, cui appartiene il Comune, sede del Consorzio stesso.

Art. 20.

I Comuni ed i Consorzi di Comuni, che, ottenuto il prestito col concorso dello Stato, senza giustificati motivi, ritardassero l'inizio dei lavori, ovvero, se, avendoli iniziati, ne trascurassero la continuazione in modo da non compierli nel termine dei 5 anni prescritti dall'art. 5 della legge, possono, previa diffida, essere dichiarati decaduti dall'ottenuta concessione di favore, per decreto Reale, su proposta dei ministri dell'interno e del tesoro. Di tale

decadenza sarà data comunicazione alla Cassa dei depositi e prestiti, per esonero da parte dello Stato nel concorso sulle rate di ammortamento pei mutui non ancora somministrati ed al prefetto agli effetti dell'emissione del *nulla osta* pei pagamenti.

Art. 21.

Per i mutui dei quali siasi già incominciata la somministrazione, la Cassa dei depositi e prestiti sospende il pagamento della parte di mutuo, non ancora versata. Il Ministero dell'interno le continuerà a corrispondere le quote di concorso della parte di mutuo somministrato, salvo rivalsa, a favore dello Stato. a carico del Comune o Consorzi mutuatari.

Art. 22.

Il Ministero dell'interno, indipendentemente dalla sorveglianza degli enti interessati, può fare invigilare l'esecuzione delle opere.

TITOLO II.

Provvedimenti finanziari a favore delle Provincie e dei Comuni.

Art. 23.

In esecuzione dell'art. 10 della legge l'Amministrazione del tesoro dello Stato deve rimborsare le sovrimposte comunali, comprese nelle esenzioni temporanee di cui al 3°, 4°, 5° e 6° comma dell'art. 28 della legge, nonchè le altre riferibili a quello esenzioni pur temporanee che venissero concesse ai sensi del 1° comma del medesimo art 28.

Deve rimborsare pure le corrispondenti sovrimposte provinciali per tutto l'anno 1906.

A tali effetti i fondi necessari dovranno essere stanziati nel bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 24.

Sulle deliberazioni delle Giunte municipali, munite del visto della competente autorità, l'Amministrazione del tesoro esegue, con mandati diretti, le anticipazioni di cui al comma 3° dell'art. 10 della legge, nei limiti dei 5|8 della somma totale che, in seguito ad accertamento sommario da parte dell'Amministrazione delle imposte, si presumerà dovuta,

Art. 25.

I pagamenti, che l'Amministrazione del tesoro deve eseguire per effetto dell'art. 25 della legge, non possono essere fatti, se non in seguito ad accordi con la Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 26.

Le proposte delle Giunte provinciali amministrative per la concessione dei sussidi, di cui all'art. 11 della legge, a favore dei comuni ivi indicati per gli esercizi 1907 e 1908, devono essere motivate e fatte non oltre il mese di novembre dell'anno precedente a quello, cui si riferisce il sussidio.

A determinare la somma minima necessaria per assicurare l'effettivo pareggio finanziario ed il normale funzionamento dei servizi pubblici strettamente obbligatori, la Giunta provinciale amministrativa esamina il bilancio dell'anno successivo ed accerta le entrate tuttavia irrealizzabili per effetto dell'eruzione, le possibili economie, annuali o permanenti, tenuto conto degli impegni precedentemente assunti che scadono nell'anno.

Il sussidio viene concesso con decreto del ministro dell'interno, in seguito a domanda del sindaco del Comune, corredata:

a) della decisione della Giunta provinciale amministrativa, contenente la suddetta proposta motivata;

b) di un esemplare del bilancio dell'anno successivo, regolarmente approvato;

c) di un prospetto dimostrativo dell'attuale stato finanziario ed economico del Comune, in rapporto a quello del 1905.

La somministrazione del sussidio ha luogo in una o più volte, secondo la proposta della stessa Giunta provinciale amministrativa.

Art. 27.

Nella costituzione delle Commissioni consultive il prefetto avrà cura che siano possibilmente rappresentate tutte le frazioni dei Comuni.

Art. 28.

I membri delle Commissioni, nominati
l'art. 13 della legge, durano in funzione
sere riconfermati alla scadenza di ciascun

Per la loro nomina sono applicabili gli a
testo unico della legge comunale e provi
R. decreto 4 maggio 1898, n. 164.

Qualora non intervengano a due sedute con
stificati motivi, possono essere dichiarati decadu
tivato dello stesso prefetto.

Cesseranno pure dalla carica quei commissari che da qualsiasi motivo siano impediti d'intervenire, per cinque consecutive volte, alle sedute della Commissione.

In caso di dimissioni o decadenze possono essere surrogati; il surrogante rimane in ufficio quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 29.

Le funzioni dei membri delle Commissioni consultive sono gratuite.

Ad essi è pure applicabile l'art. 273 del predetto testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 30.

Le adunanze delle Commissioni sono sempre presiedute dal R. commissario.

Funziona da segretario quello del Comune.

Art. 31.

Alle adunanze ed ai pareri delle Commissioni si applicano, per quanto lo consentano, le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164, riferibili alle adunanze ed alle deliberazioni delle Giunte municipali.

Una copia del parere delle Commissioni deve sempre essere inviata al prefetto, come allegato a quelle deliberazioni del R. commissario, che sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 32.

Ove malgrado la convocazione delle Commissioni non potesse aver luogo, per qualsivoglia causa, alcun parere, il R. commissario ne informa subito il prefetto ed alla propria deliberazione allega un esemplare del verbale negativo delle adunanze della Commissione stessa.

TITOLO III.

Opere pubbliche.

CAPO. I.

Lavori di bonifica e di sistemazione montana.

Art. 33.

Di concerto tra l'ufficio del Genio civile e quello dell'ispezione forestale vengono stabiliti per ciascun bacino montano, mediante apposito verbale, i limiti delle rispettive competenze circa lo studio dei lavori da eseguirsi per la sistemazione montana.

Verrà poi determinato, di concerto, il piano dei lavori da eseguirsi per la sistemazione montana, sia della zona classificata in bonifica, sia di quella di cui all'art. 15 della legge.

Il verbale ed il piano suindicati sono approvati dall'ispettore superiore del Genio civile per il XIII compartimento.

Art. 34.

L'Ispettore del Genio civile per il XIII compartimento incarica i predetti uffici di procedere, ognuno per la parte che lo riguarda a norma dell'articolo precedente, alla compilazione dei progetti dei lavori di sistemazione dei corsi d'acqua, sia in pianura che nei bacini montani, comprese le opere di rinsaldamento dei terreni montani.

I progetti, che ancora restano da compilare, sono trasmessi all'ispettore superiore del Genio civile per il XIII compartimento, perchè possa provvedere ai termini ed agli effetti dell'art. 22 della legge.

Quelli però da compilare dall'ufficio d'ispezione forestale sono

comunicati all'ispettore suddetto, pel tramite del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art 35.

Ove per l'esecuzione dei lavori suddetti occorra procedere ad espropriazioni, al progetto dei lavori sono allegati il piano parcellare dei fondi da espropriare e l'elenco dei proprietari con l'indicazione delle somme offerte.

Elenco e piano sono approvati, ai sensi ed agli effetti degli articoli 22 e 54 della legge, dall'ispettore superiore del Genio civile pel XIII compartimento.

Tali documenti saranno depositati e resi pubblici nei tempi e nei modi stabiliti dall'art. 17 della legge 25 giugno 1865. n. 2359, per le espropriazioni per causa di pubblica utilità; e, salvo l'eventuale abbreviazione dei termini da concedersi con decreto prefettizio, si seguirà poi la procedura indicata dagli articoli 18 a 29 della legge suddetta.

Art. 36.

Il prefetto, per quei proprietari che non abbiano accettato l'offerta o con i quali non sia possibile addivenire ad amichevoli accordi, promuove il giudizio del Collegio arbitrale di cui all'art. 54 della legge.

CAPO. II.

Servizio di guardia e vigilanza.

Art. 37.

Sino a quando non sia altrimenti disposto con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, è istituito nel territorio prossimo al Vesuvio un servizio di vigilanza, regolato dalle norme di cui nei seguenti articoli.

Art. 38.

Nei territori di Ponticelli, Cercola, San Sebastiano, Pollena, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Ottaiano, San Giuseppe, Terzigno, Pomigliano d'Arco, Resina e Torre del Greco sono istituiti posti di guardia con annessi magazzini, forniti dei materiali e degli attrezzi occorrenti per i lavori di difesa o precauzionali, sia contro le piene, sia contro le discese di fango, sia per soccorso alle località, invase o minacciate dalle alluvioni.

L'ispettore superiore del Genio civile per il XIII compartimento su rapporto degli ingegneri capi dei competenti uffici del Genio civile, può disporre nuovi posti di guardia anche in altri territori e sopprimere o spostare quelli indicati nel comma precedente.

Art. 39.

A ciascun posto di guardia è assegnato un funzionario subalterno del Genio civile od un custode di bonifica con due operai stazionari, oltre il personale giornaliero che può essere assunto, a seconda dei bisogni, durante il servizio della guardia o della difesa.

Art. 40.

I detti magazzini sono forniti di una dotazione normale, stabilita dall'ingegnere capo del Genio civile con approvazione dell'ispettore compartimentale e comunicata al Ministero.

Pel servizio dei magazzini e per la loro custodia sono osservate le norme del titolo V del regolamento approvato con R. decreto 7 marzo 1895, n. 86.

Nelle località che saranno scelte dall'ingegnere capo con l'approvazione dell'ispettore compartimentale, verranno stabiliti appostamenti di segnalazione per poter avvisare degli eventuali pericoli i posti di guardia, nonchè i Comuni agli effetti dell'art. 62 del testo unico, approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, per le opere idrauliche delle diverse categorie.

I posti di segnalazione sono congiunti, con comunicazione telefonica, ai posti di guardia e verranno dotati di speciali mezzi di segnalazione.

Art. 41.

L'inizio ed il termine dei periodi di vigilanza e di guardia sono stabiliti dall'ufficio del Genio civile competente, che darà anche le norme particolari per il servizio relativo a ciascun corso d'acqua.

Per la gestione delle spese relative si seguono le norme del titolo IV del regolamento approvato con R. decreto 7 marzo 1895 n. 86.

CAPO III.

Manutenzione delle opere di bonifica e di sistemazione idraulica.

Art. 42.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentita la Commissione compartimentale per la sistemazione dei torrenti, è delimitato il perimetro dei Consorzi in cui deve suddividersi il territorio della falda meridionale del Vesuvio, compresa fra gli alvei Farina e Campitelli.

Art. 43.

Dichiarati ultimati, ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi per le opere idrauliche, approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, i lavori in ciascuna delle zone in cui, in base all'articolo precedente, fu divisa la falda meridionale del Vesuvio, il prefetto provvede, entro il termine di un anno dalla detta ultimazione, alla costituzione dei Consorzi fra gli enti interessati.

Il prefetto determina le quote a carico di ciascuno degli enti consorziati. Contro tale riparto è ammesso ricorso al ministro dei lavori pubblici che decide, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Art. 44.

Ciascun Consorzio è tenuto a prendere in consegna i lavori eseguiti dallo Stato, ai termini dell'art. 15 della legge, nel perimetro di sua giurisdizione e a curarne la manutenzione, dopo passati i due anni dalla data del verbale che ha dichiarata compiuta l'opera.

Art. 45.

Pei Consorzi, di cui agli articoli precedenti, valgono, per quanto riguarda la manutenzione, le norme contenute negli articoli 18 a 20, 24 a 26, 28 a 31, 36, 38, 39, 42 a 46, 48, 51, 52 e 55 del testo unico, approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, per le opere idrauliche delle diverse categorie.

Art. 46.

Nulla è innovato, per quanto riguarda la manutenzione delle opere contemplate dall'art. 14 della legge, alle disposizioni del regolamento per le opere di bonifica, approvato con R. decreto 8 maggio 1904, n. 368, relativamente alla costituzione dei Consorzi ed alla competenza passiva delle spese di manutenzione.

CAPO IV.

Rinsaldamento della zona montana e vincolo forestale.

Art. 47.

Il decreto Reale, che delimina la zona da sottoporsi al vincolo forestale ai sensi dell'art. 20 della legge, è promosso dal ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio.

Art. 48.

Nei boschi e terreni, compresi entro il perimetro di cui all'art. 20 della legge, le operazioni di coltura, i tagli e le utilizzazioni debbono eseguirsi in conformità ai piani di coltura, di governo e conservazione, preparati dall'Amministrazione forestale ed approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentita una Commissione speciale, composta:

1° dell'ispettore superiore del Genio civile per il XIII compartimento che ne è il presidente;

2° di un ispettore superiore forestale, delegato dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio;

3° dell'ingegnere capo del Genio civile o di un ingegnere da lui delegato;

4° del direttore della R. scuola superiore di agricoltura di Portici;

5° dell'ispettore forestale del ripartimento;

6° di un delegato nominato dal Consiglio provinciale di Napoli.

Farà pure parte della Commissione, volta per volta, un rappresentante del Comune nel cui territorio è compreso il terreno

da sottoporre a vincolo. Tale rappresentante è nominato dal Consiglio comunale.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un ingegnere del Genio civile o ad un sotto ispettore forestale.

Art. 49.

Con disposizione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentita la Commissione suddetta, può accordarsi ai proprietari interessati, sotto determinate cautele, la facoltà di introdurre variazioni nei piani di coltura e di governo.

Art. 50.

Il Comitato forestale non può accordare permessi di coltura agraria nei terreni vincolati ai sensi dell'art. 20 della legge.

TITOLO IV.
Provvedimenti a favore dei privati.

CAPO I.
Sgravi tributari.

Art. 51.

Avvenuta la ricostruzione o la riparazione di uno degli edifizi contemplati dall'art. 27 della legge, il proprietario o possessore è tenuto a darne denuncia all'agenzia delle imposte nel termine di un mese. agli effetti di stabilire l'epoca in cui s'inizierà il periodo di esenzione quinquennale dell'imposta.

L'agenzia delle imposte, premessi gli opportuni accertamenti, notifica agli interessati l'accettazione o la rettifica della denuncia di esenzione. In difetto di denuncia, l'agenzia provvede d'ufficio, notificando al contribuente le proprie determinazioni.

Pei ricorsi contro tali notificazioni si seguono i procedimenti ed i termini, fissati dalle ordinarie disposizioni in vigore.

Art. 52.

In tutti i Comuni, indicati nelle tabelle *A*, *B*. *C* e *D*, annesse alla legge, le esenzioni concesse in materia di imposta sui terreni sono regolate. secondo i criteri stabiliti dall'art. 28 della legge stessa, tenendo conto dello stato dei fondi quale ora immediatamente dopo l'eruzione, ed indipendentemente quindi dalle migliorie eseguite posteriormente.

Art. 53.

Per la disposizione del 1° comma dell'art. 28 della legge sono parificati ai terreni, che abbiano perduta totalmente l'attività produttiva, quelli pei quali l'attività stessa sia ridotta in misura non superiore al quinto.

Nel caso che i terreni indicati nel primo comma dell'art. 28 della legge riacquistassero, in tutto od in parte, l'attività produttiva, i possessori devono, entro l'anno solare nel quale si è verificato l'evento, farne regolare denunzia all'agenzia delle imposte.

Eguale denunzia debbono presentare i possessori entro il mese di gennaio 1910, nel caso che i terreni contemplati nel 3° comma del predetto art. 28 non si trovassero ancora, alla fine del 1909, in istato di normale coltivazione.

Per la constatazione della perdita di non meno di un terzo del prodotto del fondo, di cui al 6° comma del citato art. 28 della legge, si deve tener conto dei raccolti, eventualmente fatti prima dell'eruzione e di quelli che si potranno presumibilmente avere prima della fine dell'anno 1906.

Il risultato della constatazione deve essere indicato con una percentuale di perdita, riferita al prodotto ordinario, la quale, per dare diritto all'abbuono, deve essere almeno del 33.33 per cento.

Per le contestazioni che potessero insorgere fra l'agenzia delle imposte ed i contribuenti, nei casi contemplati dal presente articolo, si seguono le norme ed i termini indicati nel 2° comma dell'art. 59 del presente regolamento.

Art. 54.

Le modificazioni introdotte nell'estimo dei singoli fondi in dipendanza delle revisioni eseguite a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 28 della legge, sono portate a conoscenza dei possessori interessati, nei modi di cui al 2° comma dell'art. 29 della legge stessa, prima della scadenza del periodo, per il quale è stata accordata l'esenzione delle imposte.

Art. 55.

La revisione degli estimi è fatta a cura dell'Amministrazione del catasto o dei servizi tecnici di finanza.

Per i reclami valgono le norme stabilite dal 2° capoverso del successivo art. 59.

Art. 56.

La perdita permanente di almeno un quinto dell'attività produttiva dà luogo alla revisione dell'estimo.

La revisione dell'estimo dei terreni danneggiati si fa parificandoli ai terreni non danneggiati, di rendita unitaria uguale o poco differente o situati nello stesso Comune, ed allibrati in catasto colla stessa qualità che spetterebbe al fondo danneggiato, considerato nelle condizioni in cui trovasi all'atto della visita. Qualora nel Comune non si abbiano termini di confronto, si può ricorrere ad altri Comuni della Provincia.

Sarà però mantenuto invariato l'estimo dei terreni inscritti in catasto, con una qualità e classe avente tariffa inferiore a quella spettante alla qualità o classe che dovrebbe attribuirsi ai terreni stessi con riferimento alle condizioni nelle quali si trovano all'atto della visita.

Art. 57.

Agli effetti dell'art. 32 della legge il proprietario deve presentare all'agenzia delle imposte una dichiarazione dell'affittuario o del colono vistata da tre testimoni ed autenticata dal sindaco, attestante di avere ottenuto la riduzione dell'estaglio.

Qualora per assenza o per altro impedimento, certificato dal sindaco, l'affittuario o il colono si trovasse nella materiale impossibilità di rilasciare la detta dichiarazione, è sufficiente un atto notorio, seguito innanzi allo stesso sindaco.

Art. 58.

La pubblicazione all'albo del Comune dell'elenco, contenente l'indicazione dei contribuenti e degli sgravi loro concessi, deve aver luogo pel periodo non interrotto di 20 giorni.

I ricorsi relativi all'imposta sui fabbricati contro le notificazioni di cui al 2° comma dell'art. 26 della legge, devono essere presentati nei modi e termini stabiliti dal regolamento approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4024 (serie 2ª), modificato con R. decreto 29 dicembre 1889, n. 6569 (serie 3ª) e pei relativi giudizi si seguono le norme fissate dal regolamento stesso.

I ricorsi, relativi all'imposta sui terreni di cui all'art. 29 della legge, devono essere presentati all'agenzia delle imposte entro il termine di 20 giorni dalla notificazione individuale. L'intendente di finanza decide in primo grado, sentito l'ufficio tecnico che ha proceduto alle operazioni di accertamento. In secondo grado decide il Ministero delle finanze su appello del contribuente, da presentarsi entro venti giorni dalla notificazione del giudizio dell'intendente.

Il provvedimento del Ministero è definitivo.

Nelle notificazioni individuali ed in quelle che si eseguono per affissione all'albo del Comune, è richiamato l'obbligo di cui all'art. 32 della legge per ottenere lo sgravio.

I reclami delle esclusioni dall'elenco di cui al 2° capoverso dell'art. 29 della legge, devono essere presentati nel termine di 20 giorni dall'ultimo della pubblicazione dell'elenco stesso.

Art. 59.

Le agenzie delle imposte debbono notificare all'intendenza di finanza la pubblicazione, all'albo del Comune, dell'elenco di cui all'art. 28 della legge e l'intendenza provvede a far cessare gli

effetti della sospensione, concessa ai sensi dell'art. 24 della legge o della riscossione delle imposte già sospese e non compreso negli sgravi definitivi.

I ricorsi indicati all'art. 58 non sospendono i provvedimenti di cui al precedente comma, salvo gli eventuali rimborsi, che risultassero dovuti in seguito al giudizio definitivo sui ricorsi medesimi.

CAPO II.

Casette popolari nel comune di Ottaiano.

Art. 60.

Il pagamento dei lavori relativi alla costruzione delle casette, di cui all'art. 9 della legge, viene fatto secondo le condizioni del contratto d'appalto ed in base a mandati diretti, emessi dal Ministero dell'interno.

Art. 61.

Le casette, non appena collaudate a norma del contratto, saranno consegnate alla Congregazione di carità mediante verbale nel quale interverranno il presidente di essa, un funzionario del Ministero dell'interno, il direttore dei lavori ed il sindaco del Comune.

Allo stesso presidente della Congregazione saranno consegnati tutti i titoli e gli atti relativi alla proprietà delle aree ed alla costruzione delle casette, nonchè il certificato di collaudo, per essere conservati nell'archivio.

Contemporaneamente e con altro verbale si procederà alla consegna al Comune delle aree, comprese fra le casette e destinate a strade pubbliche, con le opere annesse, per tutti gli effetti di legge.

Art. 62.

Entro 15 giorni dalla consegna la Congregazione di carità delibera su tutte le condizioni dell'affitto in armonia alle disposizioni contenute nei seguenti articoli e sul prezzo di locazione, che non potrà superare il tre per cento del prezzo di costruzione di ciascuna abitazione.

Fra i patti dell'affitto deve stabilirsi la decadenza per grave deterioramento allo stabile locato ed il divieto del subaffitto.

L'affitto avrà la durata di 5 anni.

La predetta deliberazione è soggetta all'approvazione della Commissione provinciale di beneficenza.

Almeno un terzo delle somme ricavate dall'affitto delle abitazioni deve essere annualmente stanziato nel bilancio per costituire un fondo di riserva, allo scopo di poter far fronte alle spese di riparazione ordinaria e straordinaria dell'immobile.

Art. 63.

Approvata la deliberazione di cui al precedente articolo, il presidente della Congregazione, mediante avviso da affiggere all'albo del Comune, nelle vie e piazze più frequentate del Comune e dei Comuni contermini, invita tutti coloro che credano di avervi titolo, a presentare, entro 20 giorni, all'ufficio municipale la domanda per essere ammessi alla concessione delle abitazioni.

Nel predetto avviso devono essere indicati, quali atti l'interessato debba unire alla domanda e quali indicazioni questa debba contenere.

Art. 64.

Le domande possono essere presentate dai capi di famiglia, nonchè dai rappresentanti legali di coloro che non hanno la piena capacità giuridica.

Il segretario comunale ne rilascia ricevuta agli interessati.

Art. 65.

Entro otto giorni dal termine prefisso per la presentazione delle domande, il sindaco ne cura la trasmissione, con doppio elenco, al presidente della Congregazione di carità, corredandole dei seguenti documenti in carta libera:

a) stato di famiglia del richiedente;

b) certificato che la famiglia dimorava nel Comune da almeno tre anni prima del giorno in cui avvenne l'eruzione.

c) certificato di povertà o di possidenza, nel qual caso occorre indicare la natura, il reddito imponibile e lo stato degli immobili posseduti.

Qualora sorgano difficoltà pel rilascio dei predetti certificati, l'ufficio ne informa, per iscritto, la persona che presentò la domanda, assume informazioni ed allega alla domanda stessa un rapporto informativo.

Art. 66.

La Congregazione di carità, ricevuti gli elenchi, ne restituisce uno al sindaco del Comune in segno di ricevuta.

Indi compila tre elenchi: nel primo inscrive le famiglie che risultino aver titolo per concorrere al beneficio concesso dalla legge, nel secondo le famiglie alle quali cosiffatto titolo non è stato riconosciuto, nel terzo le abitazioni da sorteggiare con una sommaria descrizione di ciascuna di esse e con l'indicazione dell'annuo fitto.

La Congregazione può inscrivere d'ufficio, nel primo elenco gli orfani minorenni abbandonati, di cui ha la tutela legale, e le famiglie per le quali non sia stata presentata la domanda, purchè sia provata l'esistenza del titolo mediante i certificati indicati nel precedente articolo, che debbono essere richiesti al Comune.

Art. 67.

Hanno diritto alla iscrizione nel primo elenco:

i capi di famiglia che perdettero, in tutto od in parte, durante l'eruzione od a causa della stessa, la casa di abitazione di loro proprieta nel caso che non siano in grado di ricostruirla o ripararla e non vi sia la convenienza economica di farlo;

le vedove ed i minorenni orfani a causa dell'eruzione, non possidenti:

i capi di famiglia non possidenti;

i piccoli possidenti di fondi rustici, maggiormente danneggiati dall'eruzione.

Art. 68.

Gli elenchi, compilati ed approvati dalla Congregazione di carità, sono pubblicati per otto giorni all'albo del Comune.

Entro questo termine le famiglie interessate devono essere informate, per atto del messo comunale, circa la loro inscrizione nell'uno o nell'altro dei detti elenchi.

Art. 69.

Gli interessati possono ricorrere al prefetto della provincia contro la loro iscrizione nel secondo elenco o contro la regolarità della procedura seguita nella compilazione degli elenchi, non oltre l'ottavo giorno dalla pubblicazione di cui al precedente articolo.

Il ricorso può essere presentato alla Congregazione, nel qual caso il segretario ne deve rilasciare ricevuta all'interessato.

Art. 70.

Decorso il termine della presentazione dei ricorsi, gli elenchi sono trasmessi al prefetto della provincia, corredati dai verbali delle deliberazioni della Congregazione, dai certificati delle pubblicazioni e delle notificazioni prescritte dai precedenti articoli e dagli eventuali ricorsi.

La Congregazione di carità può aggiungere le informazioni e le osservazioni che crederà opportune.

Art. 71.

Il prefetto esamina gli atti e provvede sugli eventuali ricorsi entro 15 giorni dalla loro presentazione.

Qualora trovi gli atti regolari, approva gli elenchi e li restituisce alla Congregazione di carità

In caso contrario, ove l'irregolarità si riferisca alla procedura seguita, ne ordina la ripetizione, occorrendo, anche a mezzo del suo commissario. Se invece si tratti di omissione di aventi diritto al concorso, o di regolari iscrizioni, provvede, con decreto motivato alle relative rettifiche degli elenchi n. 1 e 2.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Art. 72.

Appena ricevuti gli elenchi omologati dal prefetto, il presidente della Congregazione di carità ne procura la pubblicazione all'albo del Comune, dandone avviso agli interessati nel modo prescritto dagli articoli 63 e 68 del presente regolamento.

Nell'avviso è indicato il giorno in cui si farà il sorteggio; giorno che non può andare oltre il settimo da quello della data di pubblicazione dell'avviso stesso.

Art. 73.

Il sorteggio è fatto nella sala delle adunanze consigliari, alla presenza del presidente e di almeno due membri della Congregazione di carità, con l'intervento del sindaco o di chi per esso, e del segretario della Congregazione medesima.

Un delegato del prefetto può intervenire nel sorteggio.

Il presidente ha la polizia dell'adunanza e può richiedere l'intervento della forza.

I nomi delle famiglie comprese nel primo elenco sono scritti su schede di uguale forma e colore che, controllate con l'elenco stesso, sono depositate in un'urna di vetro.

In un'altra urna di vetro sono messe altrettante schede di uguale forma e colore, quante sono le abitazioni da sorteggiare, col numero corrispondente all'elenco.

Le schede saranno arrotolate e fermate con cerchietto metallico.

Le due urne sono collocate sopra un tavolo in vista del pubblico.

Il sorteggio è fatto da due fanciulli.

Si estrae dapprima una delle schede riguardanti le abitazioni Essa è letta ad alta voce dal presidente. Si estrae poscia una delle schede riguardanti le famiglie, che viene letta allo stesso modo, e quindi si proclama la concessione dell'abitazione, agli effetti di legge, alla famiglia il cui nome è stato sorteggiato.

Così si procede, fino a quando siano sorteggiate tutte le schede riguardanti le abitazioni.

Indi si estraggono altre dieci schede riguardanti le famiglie, per le eventuali rinunzie o decadenze dei primi sorteggiati.

Il verbale è compilato, seduta stante dal segretario della Congregazione, ed è firmato dal presidente, dagli altri intervenuti e dal segretario.

Art. 74.

Completato il procedimento, gli atti relativi sono trasmessi al prefetto, il quale, dopo di averne accertata la regolarità, li omologa con apposito decreto.

Art. 75.

Nel termine di giorni quindici dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo precedente, a cura ed a spesa della Congregazione di carità debbono essere stipulati i contratti di affitto.

Le abitazioni assegnate col sorteggio possono permutarsi, prima della stipulazione dei contratti di affitto, d'accordo tra gli interessati ed in seguito a dichiarazioni da essi sottoscritte innanzi al presidente della Congregazione.

Art. 76.

Oltre le cause di decadenza che potranno essere determinate dalla Congregazione di carità con la deliberazione di cui all'art. 62, l'assegnatario di una abitazione è ritenuto decaduto qualora, in seguito a diffida da farsi dal messo comunale, non addivenga alla stipulazione del relativo contratto di fitto.

Se in caso di decadenza che in quello di rinunzia volontaria, l'abitazione rimasta senza assegnatario sarà data in affitto agli altri capi di famiglia, di cui al penultimo capoverso dell'art. 73, secondo l'ordine nel quale furono sorteggiati.

È vietato ogni altro sorteggio per concessioni di abitazioni rimaste vacanti, sino a quando il numero dei sorteggiati, di cui al capoverso predetto, non sia esaurito.

Art. 77.

Alla scadenza i contratti sono rinnovati, qualora non siano notevolmente migliorate le condizioni economiche degli affittuari.

Per i futuri sorteggi parziali la Congregazione di carità deve seguire le stesse norme di cui agli articoli precedenti. All'uopo ogni anno, non più tardi del 30 giugno, rivede gli elenchi già compilati, tenendo conto anche delle variazioni, avvenute nello stato delle famiglie e nelle loro condizioni economiche.

TITOLO V.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 78.

La ricostruzione e, possibilmente, anche la riparazione dei fabbricati, deve essere eseguita secondo le norme stabilite dalla legge 22 dicembre 1888, n. 5849, per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Tutti gli edifici da ricostruire, oltre le normali condizioni di stabilità, dovranno presentare anche speciali garanzie di sicurezza contro i fenomeni tellurici e vulcanici. A tale uopo dovranno essere:

a) impiantati sopra un fondo, perfettamente stabile;

b) concatenati per ogni verso in senso orizzontale ed in corrispondenza di ciascun piano dell'edificio;

c) coperti con tetto non spingente sui muri, mantenuto saldo con opportuni concatenamenti ed a faldo molto inclinate.

Art. 79.

Sono pure ammesse le coperture a terrazzo secondo le consuetudini locali e le volte dette alla Torrese, sempre quando siano costruite in modo da resistere ad un carico accidentale di 500 kg. al metro quadrato.

Art. 80.

L'accertamento delle predette condizioni nei riguardi della pubblica incolumità e dell'igiene è fatto da un ufficiale del Genio civile in concorso dell'ufficiale sanitario.

Art. 81.

Per l'esecuzione dei lavori contemplati dagli articoli 14 e 15 della legge, gli ingegneri capi degli uffici del Genio civile di Napoli e Caserta sono autorizzati a proporre, appena siano esauriti gli elenchi precedentemente approvati, nuove iscrizioni negli elenchi degli aiuti od assistenti provvisori di cui agli articoli 30 della legge 5 luglio 1882, n. 874, e 53 di quella 15 giugno 1893, n. 294, senza attendere il termine di tre anni stabilito nell'articolo 128 del regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1905, n. 71.

Nulla è innovato a ciò che è stabilito nel titolo V, capo 2 del regolamento sopracitato circa l'assunzione e la precarietà del servizio del detto personale.

Art. 82.

Ai sensi dell'art. 51 della legge, gli ufficiali giudiziari debbono compiere gratuitamente le notificazioni di cui al presente regolamento; ad essi però spettano le indennità di trasferta ai termini della tariffa civile in vigore.

Art. 83.

Qualora le Provincie avessero eseguito lavori di sgombro di

tratti di strade comunali, spetta ad esse il sussidio o rimborso nelle proporzioni stabilite dalla legge per i lavori di sgombro che avrebbero dovuto eseguire i rispettivi Comuni.

Art. 84.

Il Governo, in seguito alla comunicazione dell'elenco delle quote anticipate ai Comuni dal Comitato centrale di soccorso, provvederà, entro i limiti stabiliti dagli articoli 1 e 6 della legge, al rimborso delle quote stesse.

A tale uopo il Comitato, insieme agli atti comprovanti l'effettuato pagamento delle somme, unirà una dichiarazione dell'ufficio del Genio civile o militare, a seconda dei casi, dalla quale risulti l'avvenuta esecuzione dei lavori, cui si riferisce l'anticipazione, l'attestazione che le quote erogate sono contenute entro i limiti del sussidio o rimborso, ed in caso contrario, la determinazione dell'eccedenza.

Sono computate tra le somme da rimborsare al Comitato centrale di soccorso tutte quelle che per detti lavori fossero state inviate direttamente alle Amministrazioni comunali od altrimenti erogate per mezzo dell'autorità militare, del Genio civile, di commissari prefettizi o di altri funzionari a ciò delegati.

Art. 85.

La proposta dei sussidi di cui all'art. 11 della legge, relativi all'anno 1906, deve essere fatta dalla Giunta provinciale amministrativa entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento, in seguito a parere del Comitato centrale di soccorso e sulla scorta degli atti che dallo stesso le saranno forniti.

In base a tale proposta il Ministero dell'interno, senza che occorra una previa istanza, decreta il sussidio a favore dei Comuni; esso sarà pagato in una sola volta, col previo prelevamento e rimborso delle somme anticipate dal Comitato centrale di soccorso pel funzionamento dei servizi pubblici nei Comuni sussidiati.

Art. 86.

La somma di L. 100,000 di cui al capoverso *B* dell'art. 58 della legge viene erogata, con mandato diretto, dal Ministero dell'interno a favore del Comitato centrale di soccorso. Essa sarà distribuita a titolo di sussidio a favore di coloro che, per la loro condizione economica e per l'entità dei danni subìti dai fondi rustici ed urbani per effetto delle lave vulcaniche, siano maggiormente meritevoli di soccorso.

Art. 87.

Il conto generale dell'erogazione delle somme, di cui agli articoli 58 e 59 della legge, deve essere dal Comitato prodotto non più tardi del 1° agosto 1907, al Ministero dell'interno, per essere allegato al conto consuntivo del bilancio per l'esercizio 1906-1907.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dei lavori pubblici
GIANTURCO.

Il numero 511 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge 25 giugno 1906, n. 255, pei provvedimenti a favore della Calabria;

Ritenuta l'urgenza di emanare, in pendenza del compimento degli studi per la preparazione del regolamento di esecuzione della citata legge, le norme di costruzione e di restauro, riconosciute necessarie per la sicurezza degli edifizi nei Comuni danneggiati;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio e ministro segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il qui unito testo, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, delle norme di costruzione e restauro, riconosciute necessarie per la sicurezza degli edifizi nei Comuni danneggiati nelle provincie calabresi ed in quella di Messina, in esecuzione della legge 25 giugno 1906 n. 255.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 settembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
GIANTURCO.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

NORME per le costruzioni, ricostruzioni e riparazioni degli edifici privati, pubblici e di uso pubblico nella regione calabrese e nei comuni della provincia di Messina danneggiati dal terremoto.

CAPO I.

Costruzione e ricostruzione di edifici pubblici e privati.

Art. 1.

Scelta ed orientamento della località per nuovi abitati e fabbricati. Larghezza delle nuove vie.

La scelta della località adatta all'impianto di nuovi abitati, o gruppi di case, deve essere riconosciuta conveniente sotto gli aspetti sismogeologico, tecnico ed igienico, anche, per quel che riguarda l'orientamento generale dell'abitato, delle strade e, nei limiti del possibile, dei singoli edifici.

La larghezza delle nuove strade, anche negli abitati esistenti, non dovrà essere inferiore a metri 10.

La scelta della località sarà fatta a norma degli articoli 29 e 41 della legge.

Art. 2.

Impianto e fondazioni degli edifici.

È vietato d'impiantare edifici su terreni franosi, paludosi o facili a scoscendere, o presso il confine fra terreni di diversa natura geologica, o su terreni in forte pendio, se non siano in roccia dura.

I muri di fondazione dovranno preferibilmente posare sulla roccia o su terreni perfettamente sodi. Quando ciò non riesca possibile, dovranno adottarsi quei sistemi migliori di fondazione che l'arte suggerisce, per ottenere una più equa ripartizione del peso su più larga superficie, o per costipare convenientemente il sottosuolo.

La base dei nuovi edifici isolati dovrà essere preferibilmente quadrata o prossima al quadrato.

Art. 3.

Esecuzione dei lavori.

I lavori di nuova costruzione o di ricostruzione dei fabbricati

saranno eseguiti con le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

In particolar modo è vietata la muratura a sacco, l'impiego di sabbia terrosa, di calce imperfettamente spenta o sponta mediante l'uso d'acqua marina. I mattoni debbono essere ben cotti, di buona qualità, di sufficiente resistenza e ben profilati negli spigoli. È vietato l'impiego di pietrame fluviale, o altrimenti rotondo, se non convenientemente spaccato in vario senso e ridotto in pezzi di giuste dimensioni. È assolutamente vietato l'impiego del *brest* e del *mato*, e cioè dei pezzi di argilla cruda o di terra argillosa o di fango e paglia mescolati, disseccati al sole.

Art. 4.

Costruzione di muri e tramezzi.

I muri in elevazione saranno eseguiti di mattoni o di altro materiale, purchè in pezzi di forma parallelepipeda ben collegati fra loro e di qualità perfettamente resistente sotto tutti gli aspetti. È anche consentita la loro esecuzione in muratura ordinaria di pietrame e malta, ma con le prescrizioni pel pietrame di cui al precedente articolo.

I muri di spessezza inferiore ai 30 centimetri dovranno eseguirsi con elementi cementizi o laterizi posati in piano. Essi dovranno essere per tutta la loro altezza bene immorsati nei muri laterali.

Gli accoltellati saranno inoltre rafforzati da telai di legno a piccole campate, ovvero saranno contenuti in reti di filo di ferro su ambedue le facce.

È pure consentita la esecuzione di tramezzi di legname o ad incannucciate rivestite di gesso e di cemento.

Art. 5.

Spessezza dei muri.

La spessezza dei muri, in specie dei perimetrali, sarà tenuta sempre maggiore di quella desunta dai calcoli o dalla pratica delle costruzioni.

Art. 6.

Numero dei piani e altezza degli edifici.

Le case o altri edifici, se eseguiti con muratura di pietrame e malta con legamenti di mattoni, non dovranno avere più di due piani fuori terra oltre il sotterraneo. Potranno avere tre piani fuori terra se eseguiti con razionali metodi speciali (tipo baraccato, in cemento armato e simili), ovvero se costruiti completamente di mattoni o di altri elementi parallelepipedi ben collegati e perfettamente resistenti sotto tutti gli aspetti. Gli edifici a tre piani, se isolati, dovranno però avere il lato minore non inferiore all'altezza dell'edificio misurato fino al culmine del tetto.

L'altezza dell'edificio a due piani misurata dal piano medio del terreno alla sommità del muro frontale non potrà superare i metri 10. Per gli edifici a tre piani detta altezza non dovrà superare i metri 14.

Art. 7.

Limitazione nella costruzione delle volte.

È vietata la costruzione delle volte tra un piano e l'altro. Sono eccettuate soltanto le volte del piano sotterraneo, purchè costrutte secondo una curva di saetta non inferiore ad un terzo della corda.

I diversi piani fuori terra saranno coperti da solai.

Sotto ai solai potranno farsi le incannucciate, purchè sostenute da un reticolato di filo metallico inchiodato alle travi, ai tavoloni e ai travicelli del solaio.

Art. 8.

Scale.

Sono vietate le scale con volti a collo d'oca, quelle dette alla *romana*, e in genere tutte quelle che trasmettono spinte ai muri su cui si appoggiano.

Art. 9.

Porte, balconi e finestre.

I vani delle porte e delle finestre devono essere protetti da solido voltino di scarico; devono inoltre essere guarniti di un solido architrave di legno o di ferro incastrato nei muri laterali per non meno di quindici centimetri. I vani dei balconi e delle finestre saranno tenuti a distanza non minore di metri 1.50 dagli spigoli del fabbricato.

Art. 10.

Divieto di parti in aggetto od a sbalzo — Cornicioni.

È vietata qualsiasi costruzione in aggetto od a sbalzo, fatta eccezione solamente per i balconi o le cornici. I balconi non dovranno mai sporgere dal muro più di m. 0.60; dovranno essere solidamente costruiti, bene incastrati nel muro e sostenuti da mensole in ferro che si internino nel muro a tutta grossezza.

Le cornici, se in pietra, potranno sporgere dal muro non più di m. 0 30 con eguale rientranza nel muro; e non più di m. 0.15 se non eseguite in pietra; in tal caso la loro ossatura dovrà essere costituita di mattoni lunghi almeno m. 0.26. Si fa eccezione pei cornicioni i quali però dovranno essere eseguiti con la massima stabilità e tenendo presenti.

a) che la sporgenza debba essere sempre minore della grossezza del muro di appoggio;

b) che i modiglioni e le lastre di pietra destinate a sostenere il gocciolatoio debbano entrare nel muro per tutto lo spessore del muro stesso;

c) che nessuna parte del tetto debba pesare sul cornicione;

d) che il muro debba essere spinto sotto il tetto, fino al punto più elevato possibile, al fine di aumentare la massa di contrapeso del cornicione;

e) che il cornicione debba essere assicurato da un conveniente numero di lunghi staffoni.

Art. 11.

Gole di camini e condutture.

Le gole dei camini e le condutture delle latrine, degli acquai delle acque pluviali e simili, non dovranno mai essere ricavate nella grossezza dei muri.

I fumaioli dei camini saranno stabiliti a conveniente distanza dai muri perimetrali dell'edificio e dovranno elevarsi sopra solida base e per la minore altezza possibile.

Art. 12.

Solai.

Le travi dei solai dovranno avere lunghi appoggi e possibilmente riposare su tutta la grossezza dei muri. Le teste delle travi dovranno essere incatramate o altrimenti garantite contro i nocivi effetti dell'umidità.

Art. 13.

Tetti.

Il tetto dovrà essere sempre leggiero e costituito in guisa che i puntoni non possano esercitare alcuna spinta sui muri, e ciò anche nei casi in cui non sia tecnicamente possibile la esecuzione di incavallature complete.

Di regola generale, l'armatura dei tetti dovrà essere però ad incavallature complete (capriate) con la catena o corda prolungata fino alla faccia esterna dei muri.

Le incavallature dovranno essere fissate sopra un telaio formato di travi solidamente uniti tra loro, collocato sui muri perimetrali. Gli angoli di questo telaio saranno resi rigidi mediante legname o ferri posti in diagonale, in guisa da formare altrettanti triangoli.

Tutte le parti dell'armatura dovranno essere ben collegate fra loro a regola d'arte in guisa che ne risulti un insieme solido ed invariabile.

Nelle casette di poca entità, specie di campagna, potrà consentirsi che il tetto sia costituito da travi semplici, sorretti da timpani in muratura per guisa da evitare qualsiasi spinta contro i muri.

La copertura del tetto, dovrà essere costituita da tegole leggiere ben collegate tra loro, ovvero da lamiere metalliche ondu-

late o da *ruberoid* o da altro materiale di limitato peso. Il materiale di copertura dovrà riposare su tavolato continuo, al quale saranno legate le tegole o le lamiere, ovvero inchiodate le striscie di *ruberoid*. Quando si usino le tegole o le lamiere, e sottostante al tetto esista un solaio abbastanza stabile, potrà anche sopprimersi il tavolato continuo collegando direttamente le tegole ai correntini.

Art. 14.

Concatenamento dell'edificio.

Al piano di ciascun solaio, e a circa un metro al disotto della sommità dei muri, nei sensi longitudinale e trasversale, lungo i muri perimetrali e divisori, dovranno apporsi delle catene di ferro orizzontali, fortemente tese, munite agli estremi di capochiavi e bolzoni appoggiati contro un telaio metallico di contrasto. L'estremo di ciascuna catena deve far parte integrale della catena stessa, e non essere saldato o altrimenti aggiunto ad essa.

I travi dei solai potranno essere collegati alle catene ad esse normali, ma non dovranno mai essere ancorati nella grossezza dei muri su cui poggiano.

Art. 15.

Edifici pubblici speciali.

Gli edifici pubblici o di uso pubblico nei quali si riunisca e resti per lungo tempo raccolto gran numero di persone (chiese, teatri, edifici scolastici e simili), dovranno possibilmente essere costruiti secondo uno dei migliori metodi speciali contro i terremoti, e di preferenza in cemento armato o in ferro e mattoni o in legno e mattoni (tipo baraccato).

Sempre che riesca possibile, eguale prescrizione dovrà anche applicarsi per quelle parti degli edifici, che si trovino in simile condizione (sale di udienza di preture o tribunali, sale di Consiglio comunale, grandi caffè o circoli).

Art. 16.

Chiese.

Per le chiese dovrà preferirsi la forma basilicale.

È vietata la costruzione di grandi frontoni, i quali, in ogni caso, non dovranno mai elevarsi al disopra del tetto.

L'altezza dei campanili e delle torri non potrà superare m. 16 dal suolo.

CAPO II.

Riparazioni degli edifici pubblici e privati.

Art. 17.

Disposizione generale.

Nelle riparazioni degli edifici danneggiati saranno osservate, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute nel capo I delle presenti norme.

Art. 18.

Sottomurazioni.

Nel caso di fondazioni superficiali e in terreni compressibili, si dovrà procedere ad opportune sottomurazioni, da eseguirsi a tratte e con tutte le necessarie cautele.

Art. 19.

Demolizioni di piani superiori.

Negli edifici pericolanti, o fortemente danneggiati, dovrà procedersi alla demolizione dei piani superiori, lasciando, a seconda dei casi, solo il piano terreno, ovvero il pianterreno o uno o due piani superiori.

Art. 20.

Sostituzione di volte con solai.

Le volte crollanti o molto lesionate saranno sostituite con solai eseguiti secondo le norme indicate al precedente art. 12.

Art. 21.

Modificazione dei tetti.

I tetti spingenti saranno modificati in conformità delle prescrizioni contenute al precedente articolo 13.

Art. 22.

Concatenamento degli edifici.

Gli edifici saranno concatenati con le norme indicate al precedente articolo 14, compatibilmente con le condizioni locali. La messa in tensione delle catene, quando vi sia strapiombo, sarà fatta a caldo.

Quando per la cattiva qualità del materiale costituente i muri non riesca possibile l'impiego delle catene, si dovranno ricostruire totalmente o parzialmente i muri lesionati, adoperando materiali di ottima qualità.

Art. 23.

Risarcimento e chiusura di lesioni.

Si dovrà procedere al risarcimento e al collegamento dei muri lesionati o distaccati mediante adeguate aperture in breccia delle murature, collegando bene la parte vecchia con la nuova, impiegando di assoluta preferenza muratura laterizia.

Art. 24.

Armatura di vani di porte e finestre.

Negli edifici più o meno gravemente danneggiati si dovrà procedere, in linea provvisoria, all'armatura dei vani di porte, finestre e balconi, mediante robusti telai di legname, muniti di solido arcotrave.

CAPO III.

Nuove costruzioni di edifici con sistemi speciali.

Art. 25.

Disposizione generale.

Nei limiti della possibilità tecnica, le norme contenute nel precedente capo I si intendono anche estese, totalmente o parzialmente, ai nuovi edifici da eseguire secondo sistemi speciali (ferro e muratura, legno e muratura, cemento armato, singlastolite armata e simili).

Art. 26.

Edifici in ferro e muratura o in legno e muratura.

Negli edifici in ferro e muratura, o in legno e muratura saranno impiegati di preferenza materiali laterizi cementati con ottima malta.

In quelli in legno e muratura saranno aggiunte opportune membrature di ferro ai piani dei solai e del tetto destinate a funzionare da catene.

I muri sottili o altrimenti pericolosi saranno contenuti entro reti di filo di ferro, ovvero assicurati mediante stecchette di legno.

I legnami saranno con adatte verniciature, garantiti contro il tarlo e gli incendi, e i ferri contro la ruggine.

Art. 27.

Edifici in cemento armato.

Negli edifici in cemento armato sono vietate le fondazioni dello stesso sistema se costituite da pilastri isolati, e in genere quelle suscettibili di ineguale rassetto.

In quelli di qualche importanza, con fondazioni ordinarie, la sovrastruttura di cemento armato, o dovrà poggiare liberamente sulla fondazione, ovvero l'attacco od ancoraggio fra le due parti dell'edificio dovrà essere perfettamente solido e completo.

Le membrature di limitato spessore debbono eseguirsi con conglomerato ricco di cemento (almeno kg. 400 per metro cubo di impasto).

Il cemento da adoperarsi sarà esclusivamente quello tipo Portland a lenta presa, bene stagionato, e dovranno inoltre adottarsi tutte le cautele e le prescrizioni riconosciute necessarie dalla tecnica moderna sui cementi armati.

Anche negli edifici eseguiti secondo i metodi ordinari potranno costruirsi solai in cemento armato, i quali però non dovranno essere ancorati ai muri, ma dovranno appoggiare sui muri stessi per una lunghezza non inferiore a 20 centimetri.

Invece negli edifici in ferro e muratura, o in legno e muratura, eseguendosi solai in cemento armato, le sbarre delle relative armature dovranno essere solidamente collegate con l'orditura principale dell'edificio.

CAPO. IV.

Disposizioni generali.

Art. 28.

Estensione della zona.

Le presenti norme, in relazione agli articoli 11 e 96 della legge, sono applicabili a tutto il territorio dei comuni danneggiati delle Calabrie e saranno estese a quelli della provincia di Messina che verranno designati con decreto reale a termini dell'art. 94 della legge stessa.

Art. 29.

Norme igieniche.

Nella ricostruzione e possibilmente anche nelle notevoli riparazioni debbono osservarsi le norme stabilite dalla legge 22 dicembre 1888, n. 5849, per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il ministro dei lavori pubblici
GIANTURCO.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 788,395 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 570, al nome di Garbarini *Elisa* fu Stefano, minore, sotto la tutela dello zio materno Garbagni Agostino, domiciliata a Ceppo Morelli (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Garbarini *Maria-Teresa-Elisa* fu Stefano, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 settembre 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,158,140 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 170, al nome di Caccia *Maria, Caterina, Ida, Michelina, Clara* e *Carolina* fu Luigi, minori, sotto la tutela dell'ava Carrara Catterina fu Lorenzo, vedova di Caccia Michele, domiciliati in Bergamo, in parti eguali fra loro, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Caccia Maria-Catterina, *Clara-Carolina-Maria* e *Ida-Michelina* fu Luigi, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

Ai termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 settembre 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè n. 1,207,415 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 470, al nome di Chialva Maria, moglie di Pratis Giuseppe, domiciliata in Saluzzo (Cuneo), Giuseppina, moglie di Martelli Ettore, domiciliata in Monza (Milano), *Antonietta*, moglie di Gallo Adolfo, domiciliata in Collegno (Torino), Placido, domiciliato a Torino, Adolfo e Roberto, domiciliati in Milano, tutti figli del fu Francesco ed eredi indivisi del fu Marchisio Giuseppe, con annotazione, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Chialva Maria, moglie di Pratis Giuseppe, domiciliata in Saluzzo (Cuneo), Giuseppina, moglie di Martelli Ettore, domiciliata in Monza (Milano), *Maria Antonietta*, moglie di Gallo Adolfo ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 settembre 1906.

Per il direttore generale
A. CASINI.

Direzione Generale del Tesoro

AVVISO.

Con decreto del Ministero del tesoro in data 26 settembre 1906, il notaio signor Vittorio Buffoli fu Giuseppe è stato accreditato presso l'Intendenza di finanza di Milano per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

Roma, 26 settembre 1906.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 27 settembre, in lire 100,00

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99,87 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 27 settembre occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'Industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

26 settembre 1906.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*.....	102,54 65	100,54 65	101,58 99
4 % *netto*.....	102,37 50	100,37 50	101,41 81
3 1/2 % *netto* .	102,05 73	100,30 73	101,22 04
3 % *lordo*.....	73,60 69	72,40 69	72,43 19

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Data la situazione politica attuale della Russia e i disordini che si commettono giornalmente in nome della libertà, è molto commentata dai giornali stranieri e locali la lettera pubblicata ier l'altro da Goutchkof - uno dei principali uomini politici del partito liberale - con la quale accetta il programma del Governo.

Il programma governativo - secondo Goutchkof - può definirsi un ponte che unisce l'antico al nuovo regime. Per cui debbono approvarsi gli sforzi di Stolypin tendenti a reprimere ad ogni costo la rivoluzione violenta.

« Non vi è dubbio - egli aggiunge - che se la rivoluzione trionfasse o solamente raddoppiasse i suoi sforzi, la nostra libertà pubblica, ancor fragile, sarebbe distrutta con tutto ciò che sopravvive della nostra prosperità. Sono i rivoluzionari, e non più il Governo, coloro che ostacolano ora la rigenerazione del popolo ».

Parlando poi della repressione del terrorismo, che non è incompatibile con il rispetto della costituzione, Goutchkof scrive:

« Io sostengo al contrario che la costituzione esige misure eccezionali: la messa in vigore del programma liberale non è possibile finchè il terrorismo non sia soppresso ».

Inutile dire che le franche, leali, coraggiose dichiarazioni dell'uomo eminente gioveranno assai al Governo nelle prossime elezioni per la Duma, poichè assicureranno ad esso una maggioranza preponderante.

Eguali commenti sollevano dovunque le dichiarazioni dell'ex ministro delle finanze russe, Kokotzew, fatte ad un collaboratore del *Journal*.

È cognito che parecchie spiccate individualità della politica e della finanza avevano a più riprese dipinta la situazione finanziaria russa poco meno che sull'orlo del fallimento. Oggi però il Kokotzew ha smentito il pessimismo sì degli uni che degli altri, assicurando che la opinione pubblica francese ha torto d'inquietarsi riguardo all'avvenire della Russia. Quantunque oscura sembri la fermentazione politica attuale, essa non può nuocere alla ricchezza generale della Russia, poichè il lavoro si riprende progressivamente dapertutto.

***

Telegrafano da Costantinopoli al *Piccolo* che in occasione della imminente partenza del principe Giorgio da Creta furono tenute in questi ultimi giorni radunanze di armati i quali minacciano di turbare la calma. In seguito ai passi fatti presso il Re Giorgio dalle potenze garanti, ieri il principe fu richiamato.

Egli parte oggi a bordo di una nave da guerra greca. La nomina del nuovo commissario superiore Zaimis fu notificata alla Porta. Nell'ultimo Consiglio dei ministri fu deciso di protestare contro tale fatto.

Un successivo telegramma da Atene dimostra quanto le apprensioni di disordini fossero giustificate.

« Il principe Giorgio - dice il telegramma - è partito da La Canea, iersera alle ore 4, sullo *Psara* e giungerà oggi al Pireo. Numerosi cretesi tentarono, colle armi alla mano, di impedire la sua partenza. Le truppe internazionali dovettero far fuoco; i cretesi risposero. Vi sono un morto e un ferito appartenenti al contingente russo ».

***

Il Landtag brunswickese ha approvato all'unanimità un ordine del giorno, il quale dichiara opportuno non procedere subito alla elevazione del nuovo reggente; ma cercare invece di dirimere i contrasti tra la Corona di Prussia ed il duca di Cumberland, pure tutelando gli interessi dell'Impero da una parte e quelli del duca dall'altra.

Conseguentemente l'Assemblea nazionale propose al Consiglio di reggenza di pregare il cancelliere dell'Impero, quale presidente del Consiglio federale, di fare i passi necessari per dirimere i contrasti e portare l'ordine del giorno approvato a conoscenza del Governo prussiano e del duca di Cumberland.

***

L'insurrezione cubana può dirsi oramai in piena agonia. Il presidente Roosevelt, a fine di accelerare il ristabilimento dell'ordine nell'isola, ha diretto a Palma un telegramma, nel quale fa appello al suo patriottismo e lo prega di accettare le condizioni proposte da Taft e da Bacon, le sole capaci di ristabilire la tranquillità politica.

Da parte loro Taft e Bacon hanno inviato a Palma una lunga lettera, redatta secondo gli usi diplomatici, per ottenere la sua cooperazione ad una soluzione basata sulle proposte fatte. Essi fanno appello al suo patriottismo.

Tuttavia Taft, per parare qualunque eventuale disordine, ha inviato un distaccamento di 30 uomini della cannoniera *Marietta* a Sagna Lagrande, provincia di Santa Clara, per proteggere la ferrovia centrale cubana, appartenente ad una impresa inglese, che ha già subito 400,000 dollari di danni.

Un odierno telegramma dall'Avana dà la notizia che il presidente Palma ha convocato per oggi il congresso cubano in sezione straordinaria, per presentare le sue dimissioni a quelle del vice presidente Capote.

***

Telegrafano da Shanghai alla *Tribune* che i nove decimi dei membri della Commissione, nominata dallo Imperatore per studiare i mezzi migliori per la introduzione della costituzione in Cina, si sono pronunciati a favore di questo sistema di Governo costituzionale, identico, nelle sue linee generali, a quello del Giappone.

Pei libri di testo nelle scuole

S. E. il ministro della pubblica istruzione, on. Rava, ha diretto ai provveditori agli studi ed ai capi degli istituti di istruzione media, la seguente circolare:

« Nella scelta dei libri di testo per le scuole secondarie due difetti, egualmente dannosi, si debbono evitare; quello di lasciare l'alunno troppo abbandonato a sè, senza il sussidio di libri, che gli siano di guida per riandare le lezioni del professore, e quello di sovraccaricarlo di troppi libri, se pur utili, non per lui strettamente necessari col pericolo di disperdere le attività e il danno di stancarne la mente; e vi è anche il caso, pur troppo non infrequente, di libri acquistati all'aprirsi delle scuole e rimasti ancora intonsi alla fine dell'anno.

Pochi libri, scelti con maturo studio tra i migliori, saranno preferibili a molti, e tanto più se compilati con quella sobrietà e chiarezza, che sono indispensabili nelle scuole. Sarà cura e vanto del professore chiarire e integrare il libro di testo con le lezioni a viva voce, così da farne risaltare tutto il valore e da renderlo guida sicura di facile studio domestico o di utile riflessione.

Il criterio accennato per la scelta dei libri, non ha soltanto una evidente importanza didattica, ma anche il pregio di essere conforme all'interesse economico delle famiglie, interesse che deve tenersi nel debito conto, e che io desidero non sia mai trascurato. Frequenti lamenti si levano contro il gravame delle tasse scolastiche e non deve al lamento dar nuova ragione la spesa di libri di testo se eccessiva nella quantità ed ingiustificata nei mutamenti.

E però raccomando di mutare il meno che sia possibile i libri adottati e solo quando vi siano gravi ed evidenti ragioni per farlo. S'intende che i mutamenti non saranno mai consentiti, se non nei casi precisamente indicati nella circolare 31 ottobre 1904, n. 90, le disposizioni della quale io confermo pienamente e trascrivo qui di seguito:

1. I libri adottati non si possono mutare durante l'intero corso di studi, per il quale furono scelti. Il mutamento potrà soltanto avvenire nelle classi in cui s'inizia lo studio di una disciplina ovvero per i libri destinati agli esercizi di traduzione. Nell'uno e nell'altro caso, il mutamento dovrà essere consigliato da evidenti ragioni didattiche, sicchè il nuovo testo costituisca un vero e notevole vantaggio per l'insegnamento.

2. I manuali di passi scelti di vari autori o antologie debbono restare in uso per non meno di un triennio; e se ne venga esaurita la lettura e lo studio prima che abbia termine il corso per il quale furono scelti, il professore avrà facoltà d'integrare l'insegnamento con lo studio di qualcuno degli autori indicati nei programmi.

3. In tutti i casi accennati la proposta motivata del professore della materia dovrà ottenere il parere favorevole del Consiglio degli insegnanti.

4. È vietato alle persone investite di autorità scolastica di fare adottare i propri libri in qualsiasi ordine di scuole, comunque soggetto alla loro dipendenza. Gli insegnanti possono però adoperare i propri libri nelle rispettive classi, purchè abbiano ottenuto l'approvazione secondo le norme stabilite per i testi di altri autori.

5. Della scelta dei libri di testo si terrà conto anche nel giudicare il valore di ciascun insegnante.

Desidero che, appena aperte le scuole, i signori capi degli istituti mi assicurino di aver letta la presente circolare nel Consiglio degli insegnanti ».

Roma, addì 23 settembre 1906.

Il ministro
RAVA.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. E. Dari a San Benedetto del Tronto. — Ricevuto dalle autorità locali e dalla popolazione festante, S. E. Dari, appena giunto ieri a San Benedetto del Tronto, assistette ad un ricevimento in suo onore dato dal Municipio, e nel pomeriggio ad un banchetto di 200 coperti allo stabilimento balneare. La sala dello stabilimento era decorata artisticamente con trofei di bandiere tricolori e con fiori.

Alle ore 13 arrivò S. E. Dari, accolto con una prolungata acclamazione.

S. E. prese posto alla tavola d'onore, fra il sindaco di San Benedetto ed il presidente della Deputazione provinciale di Ascoli, comm. Trebbi. Vi erano pure deputati, sindaci ed autorità.

Ad altre quattro tavole sedevano oltre 200 persone venute a rendere omaggio al loro deputato.

La riunione fu improntata ad una viva cordialità.

Durante il banchetto S. E. il sottosegretario di Stato, Dari, ricevette moltissimi telegrammi da Associazioni politiche, operaie e di mutuo soccorso, dai Municipi della regione marchegiana e da personaggi cospicui.

S. E. il ministro dei lavori pubblici, Gianturco, ha così telegrafato:

« Leggo che oggi i concittadini ti festeggiano, reduce dalle feste milanesi, dove con tanta dignità ed eloquenza hai rappresentato il Re ed il Governo. Voglio anche io almeno in ispirito associarmi alla simpatica festa e mandarti un fraterno saluto ».

Il sottosegretario di Stato per l'interno, on. Facta, inviò il seguente telegramma:

« Col più vivo e cordiale affetto mi unisco alle onoranze che i tuoi concittadini degnamente ti tributano ».

Allo *champagne* brindò primo il sindaco, Moretti, salutando S. E. Dari e terminando così: Al Ministero Giolitti, sinceramente liberale, che in sì breve periodo di tempo con leggi provvide di eccezionale importanza tanti vantaggi ha arrecati al paese, io invio rispettoso il saluto col fervido augurio di lunga vita.

Ha poi chiuso brindando a S. M. il Re ed alla Famiglia Reale, accolto da una grandiosa ovazione, con grida di: *Viva il Re!*

Poi brindarono applauditissimi gli onorevoli deputati Falconi e Teodori, il sindaco di Ascoli, Mazzoni, il sindaco di Ripatransone cav. Speranza, e molti altri, tutti inneggiando alle virtù dell'onorevole Dari.

Si levò quindi a parlare accolto da una lunga ovazione S. E. Dari ringraziando il corpo elettorale che in lui mantiene costante fiducia, salutando S. E. il ministro Gianturco, e accennando senza entrare in questioni politiche all'interesse delle regioni marchegiane. L'oratore spesso applaudito così conchiuse:

« La nazione è su una via di vera e grandiosa trasformazione. Quando un paese giovane e fiorente sa fare la conversione della rendita con risultati quali si sono ottenuti, quando sa preparare ed attuare una Esposizione come quella di Milano, questo paese non può fallire ai suoi destini. Chiude inneggiando al Re fra entusiastiche ovazioni e grida di: *Viva il Re! Viva Casa Savoja!* »

Vennero spediti telegrammi a S. M. il Re, a S. E. Giolitti, a S. E. Gianturco ed alla madre dell'on. Dari.

Iersera il Circolo cittadino offrì un ricevimento all'on. Dari.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della seconda decade di settembre reca:

« Nell'alta e media Italia si ebbero in questa decade pioggie, le quali, se non furono dappertutto pari al bisogno, non mancarono di tornare assai utili alla vite, all'olivo, ai pascoli ed alla preparazione dei terreni da semina. Scarseggiarono invece o furono addirittura nulle nel Mezzogiorno ed in Sicilia, dove, per conseguenza, perdurano ancora gli inconvenienti della prolungata siccità.

In quasi tutte le regioni la vendemmia è all'inizio, e, almeno per la qualità il prodotto si annuncia dovunque soddisfacente. Volgono al termine la raccolta del granoturco e della barbabietola, con esito generalmente buono. Anche quella del riso ha luogo in buone condizioni.

Assegna del bestiame e delle semenze dell'annata 1906-907. — Il sindaco di Roma con pubblici manifesti avverte che tutti i detentori, conduttori o proprietari del bestiame depascente o mantenuto nell'Agro romano, nel suburbio o nell'interno della città dovranno « entro il termine di giorni quindici, stabilito dal regolamento, a cominciare dal primo ottobre prossimo, denunciare all'ufficio III - tasse - in via del Campidoglio n. 8 » la specie ed il numero dei capi di bestiame che essi ritengono a qualunque titolo; il tempo della dimora nel Comune, nonchè la località in cui è tenuto a pascolo durante la stagione agraria 1906-1907, cioè dal primo ottobre 1906 al trenta settembre 1907.

A tale effetto ritireranno presso l'Ufficio suddetto analoga scheda a stampa che, dopo riempita e firmata, dovrà essere restituita all'Ufficio medesimo che ne rilascerà ricevuta.

Insieme alla denuncia del bestiame sarà pure consegnata da coloro che sono contemporaneamente proprietari del bestiame e proprietari o affittuari delle tenute o pediche, nelle quali trovasi immesso, l'assegna dei pascoli e delle semenze fatte o da farsi durante l'annata agraria.

Navi estere. — Sono giunte a Napoli le navi da guerra degli Stati Uniti *Virginia* e *Pensylvania*, le quali hanno scambiato con le batterie di terra le salve d'uso.

Terremoto. — Durante le ultime ventiquattrore, ieri decorse, si sono verificate due scosse di terremoto a Termini (Palermo) di cui una sensibile, ed un'altra leggera a Trabia.

Marina militare: — La R. nave *A. Vespucci* è partita da Copenaghen per Leith.

Marina mercantile. — Proveniente da New-York è giunto ieri l'altro a Napoli il piroscafo *Città di Milano* della Veloce.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

TRIPOLI, 26. — Il *Giornale di Tunisi* del 21 corrente contiene un telegramma da Roma, riproducente pretesi telegrammi da Tripoli che parlano di saccheggi di territorio e distruzione di case appartenenti a coloni ed industriali italiani da parte di indigeni.

Queste notizie sono assolutamente prive di fondamento.

MADRID, 26. — (*Ufficiale*). — Terribili tempeste si sono scatenate nelle provincie di Alicante, Granata e Murcia producendo inondazioni.

Le ferrovie sono interrotte, i raccolti sono perduti, numerosi edifici sono crollati.

Nel comune di Santoneva sono stati già raccolti, nella chiesa, 25 cadaveri.

NEW YORK, 23. — La *Tribune* ha da Washington:

Roosevelt ha ordinato che tutta la fanteria di marina disponibile sia inviata a Cuba. La condurrebbero colà alcuni trasporti e tre navi da guerra.

Dodicimila uomini, che si troverebbero a Cuba o in viaggio per Cuba, saranno comandati dal colonnello Waller che comandò la fanteria di marina durante la marcia su Pekino.

ATENE, 26. — È giunto da Creta il principe Giorgio, acclamatissimo dalla popolazione.

BERNA, 26. — La conferenza internazionale diplomatica per la protezione operaia ha proceduto nella sua seduta di chiusura alla firma della convenzione sul lavoro notturno delle donne occupate nell'industria.

I delegati di Danimarca, Francia, Inghilterra, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Svezia, hanno presentato un voto corredato dalle loro firme secondo il quale le questioni lasciate in dubbio dalla convenzione potrebbero essere sottoposte al giudizio di una Commissione nella quale ciascuno Stato sarebbe rappresentato da un delegato.

Questa Commissione avrebbe una missione essenzialmente consultiva.

Essa non potrebbe in nessun caso fare inchieste o immischiarsi nell'amministrazione degli Stati. Farebbe sulle questioni un rapporto che verrebbe sottoposto agli Stati contraenti.

Questo rapporto si trasformerebbe in una convenzione subito che avesse ricevuto l'adesione di tutti gli Stati firmatari.

La convenzione circa la questione dell'interdizione dell'uso del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi è stata firmata soltanto da sette Stati che sarebbero: Danimarca, Francia, Germania, Olanda, Portogallo, Spagna e Svizzera.

ODESSA, 26. Il Consiglio di guerra ha condannato a morte, per strangolazione, il socialista Patratiloff, che uccise il direttore della fabbrica Kirchner.

PARIGI, 26. — I giornali hanno da Tangeri:

Si annunzia da Marrakesch che Lassallas, giovane francese, agente di una compagnia marocchina, è stato assalito nella campagna da cavalieri del Maghzen, comandati dal Caid dei Tekanas.

Lassallas è stato gravemente ferito ed è stato sequestrato per trenta ore dal Caid dei Tekanas che lo ha rilasciato dopo lunghe trattative.

A Marrakesch regna grande indignazione per tale fatto.

PARIGI, 26. — I giornali hanno da Odessa:

I rappresentanti del municipio hanno attirato l'attenzione del generale Kaulbars sui numerosi atti di violenza commessi ogni giorno dai membri dell'Unione del popolo russo contro tranquilli cittadini israeliti o cristiani, e particolarmente contro gli studenti. Tali violenze creano il più grande fermento presso i giovani e mantengono la popolazione in uno stato di grande panico.

Il generale ha risposto che il mantenimento dell'ordine nella città riguardava la polizia ma che egli personalmente dubitava che fosse possibile e anche desiderabile di lottare contro le esagerazioni degli elementi lealisti in presenza degli atti rivoluzionari di una gioventù guidata esclusivamente dai nichilisti. Questi elementi lealisti, ha aggiunto Kaulbars, sono evidentemente i membri dell'Unione e sono tra i migliori figli dello Czar. Il Governo li considera come utilissimi e in conseguenza i loro rappresentanti hanno tutta la sua considerazione.

Terrorizzati da queste parole di approvazione non velata per tutti gli orrori della controrivoluzione i delegati municipali hanno fatto timidamente osservare che vittime di tali violenze sono, nella maggior parte dei casi, abitanti senza difesa che non hanno a che fare con i disordini rivoluzionari.

Allora il generale ha risposto: Mi dispiace molto ma credo di poter dire che la popolazione è così giustamente punita per il fatto che tollera nel suo seno i rivoluzionari invece di consegnarli alle autorità. Credo ha concluso, che non accadranno nuovi conflitti, ma in caso che un solo membro dell'unione del popolo russo fosse assassinato, Odessa sarebbe immediatamente annegata nel sangue.

I rappresentanti si sono ritirati del tutto sconcertati.

Il Governatore generale che non permette alcuna riunione anche ai partiti liberali più moderati ha autorizzato l'Unione del popolo russo a stabilire nella città una sala di riunione per la sua propaganda. L'opinione generale è che ciò equivale ad un incoraggiamento ufficiale per gli organizzatori dei *pogroms*.

Le organizzazioni operaie cristiane hanno lanciato un programma dichiarando che in caso di nuovi *pogroms* esse difenderebbero gli israeliti fino all'ultima goccia di sangue.

PIETROBURGO, 26. — Oggi nel cortile dell'officina di costruzione Newsky, il cassiere ed il suo aggiunto, che portavano 15,000 rubli per il pagamento dei salari degli operai, alla presenza di centinaia di operai, furono attorniati da una ventina di individui, che, minacciandoli con la rivoltella, tolsero loro tutta la somma, terrorizzando i presenti con colpi di rivoltella.

Poscia gli assalitori fuggirono perdendo 1300 rubli.

MADRID, 26. — Si ha da Granata che la tormenta infierì nel villaggio di Gaza per cinque giorni.

Le ferrovie sono interrotte. Le inondazioni cagionano un'enorme rovina.

Si teme che a Murcia vi siano vittime.

La piena del fiume Segura è grandissima. Le acque hanno invaso i campi.

A Santoneva le case di un quartiere e la caserma della gendarmeria sono crollate. le acque del canale destinato all'irrigazione si estendono per quaranta metri al di fuori dell'alveo normale; si prendono precauzioni per evitare la rottura delle dighe, la quale cagionerebbe una terribile catastrofe.

La ferrovia è interrotta fra Lorqui ed Alchantarilla per una lunghezza di otto chilometri, ciò che rende impossibile anche il trasbordo dei viaggiatori.

MADRID, 27. — (*Ufficiale*). — Un dispaccio da Alicante dice che nel comune di Helda, in seguito ad una tempesta con fortissimo vento, pioggia e grandine, avvennero inondazioni. Vi sono case crollate, campi devastati ed enormi danni.

La strada da Ocaña ad Alicante è distrutta per parecchi chilometri.

A Castellon, comune di Vinaroz, l'uragano avvolse una fabbrica di *alcool*, che si incendiò. I danni sono valutati ad un milione di *pesctas*.

Un dispaccio da Murcia dice che il fiume Rambla, allagando le campagne, produsse immensi danni.

Si organizzano soccorsi. Si temono gravi disgrazie.

PIETROBURGO, 27. — Nelle sedute del Consiglio dei ministri del 22 e del 25 corrente è stato approvato un progetto del ministro dell'interno, che abolisce le restrizioni legali dei diritti dei contadini e di altri sudditi russi appartenenti alla classe dei contribuenti.

Fra le restrizioni abolite vi sono l'obbligo di uscir da un Comune rurale per mettersi alla dipendenza di un'amministrazione cittadina, la proibizione della libera scelta della professione e l'interdizione dell'accesso alle scuole superiori.

PIETROBURGO, 27. — Il progetto approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno, modifica certi obblighi imposti ai contadini sotto l'antico regime, in modo che alcune ineguaglianze relative al servizio militare, alla esclusione della classe dei contadini dall'amministrazione dello Stato, all'incapacità della classe stessa ad acquistare i diritti civili, alla privazione della libertà individuale e del diritto di scegliere la propria professione, al diritto di ammissione gratuita nelle scuole secondarie, alla libertà di stabilire in certe regioni il diritto di proprietà sono abolite.

Il Consiglio ha approvato anche una proposta del ministro dell'interno tendente a che la città e il distretto di Baku e la vicina isola di Apachern nel Mar Caspio, l'isola di Noraen al largo di Reval e l'Isola Santa siano costituite in prefetture urbane.

Il Consiglio ha approvato infine il progetto del ministro della giustizia relativamente alle misure da prendere per impedire che le persone in stato d'arresto possano darsi alla fuga.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 26 settembre 1906

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	764 52
Umidità relativa a mezzodì	14
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 20°.5.
	minimo 10.8
Pioggia in 24 ore	— —

26 settembre 1906

In Europa: pressione massima di 776 all'estremo W; di 760 sul centro della Russia.

In Italia nelle 24 ore: barometro generalmente aumentato fino a 8 mm.; temperatura generalmente diminuita fino a 5°; pioggie lungo versante adriatico e jonico, venti forti settentrionali; mare adriatico.

Barometro: minimo di 765 al sud, massimo di 772 al nord.

Probabilità: cielo nuvoloso con qualche pioggia al sud, vario altrove; venti forti settentrionali; temperatura in diminuizione; mare agitato o grosso.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 26 settembre 1906.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore: Massima	Minima
Porto Maurizio ..	1/4 coperto	agitato	23 5	15 5
Genova	sereno	legg. mosso	23 4	13 7
Massa Carrara ...	sereno	calmo	23 0	11 4
Cuneo	temporalesco	—	14 8	9 2
Torino	coperto		13 7	10 9
Alessandria ...	sereno		18 [illegible]	5 [illegible]
Novara ..	sereno		[illegible]	[illegible]
Domodossola ..	coperto		[illegible]	9 [illegible]
Pavia	3/4 coperto		16 5	5 9
Milano	1/2 coperto		16 8	9 0
Sondrio	3/4 coperto		20 0	9 3
Bergamo	coperto		13 8	10 0
Brescia	3/4 coperto		14 0	9 8
Cremona	1/2 coperto		17 2	8 5
Mantova	sereno		16 1	8 5
Verona	3/4 coperto		17 7	8 0
Belluno	3/4 coperto		14 5	7 2
Udine	sereno		16 5	5 3
Treviso	1/2 coperto		17 0	8 8
Venezia	3/4 coperto	legg. mosso	15 0	12 6
Padova	1/4 coperto	—	15 6	9 2
Rovigo	1/2 coperto	—	16 5	9 9
Piacenza	sereno	—	14 2	5 8
Parma	sereno	—	16 0	7 4
Reggio Emilia .	sereno	—	20 5	15 0
Modena	nebbioso	—	14 0	7 8
Ferrara	1/4 coperto	—	15 5	9 0
Bologna	sereno	—	15 7	9 2
Ravenna	sereno	—	15 4	6 0
Forlì ...	sereno	—	16 2	10 4
Pesaro..........	sereno	agitato	17 5	10 4
Ancona	3/4 coperto	agitato	19 2	13 5
Urbino..........	1/4 coperto	—	12 3	6 6
Macerata	1/4 coperto	—	15 4	7 8
Ascoli Piceno	sereno	—	16 5	6 8
Perugia.........	sereno	—	15 6	4 6
Camerino	sereno	—	12 9	5 3
Lucca	sereno	—	21 8	9 0
Pisa	sereno	—	22 5	11 0
Livorno	sereno	mosso	22 0	9 5
Firenze	sereno	—	19 3	5 8
Arezzo	sereno	—	17 8	8 4
Siena	sereno	—	18 0	9 6
Grosseto	sereno	—	22 0	11 0
Roma.........	sereno	—	23 8	10 8
Teramo	sereno	—	15 4	6 6
Chieti	coperto	—	15 4	8 0
Aquila	sereno	—	16 9	5 4
Agnone.........	1/2 coperto	—	14 4	4 0
Foggia.........	sereno	—	20 1	13 0
Bari	1/2 coperto	legg. mosso	20 3	12 5
Lecce	1/4 coperto	—	22 8	12 2
Caserta.........	1/4 coperto	—	22 4	12 1
Napoli	sereno	mosso	21 3	11 1
Benevento........	sereno	—	21 0	9 8
Avellino	sereno	—	18 0	7 5
Caggiano	sereno	—	15 2	5 3
Potenza.........	sereno	—	14 0	4 6
Cosenza.........	1/2 coperto	—	20 8	11 5
Tiriolo	1/2 coperto	—	18 1	7 9
Reggio Calabria ..	piovoso	legg. mosso	23 5	19 5
Trapani	1/4 coperto	calmo	26 2	20 3
Palermo	3/4 coperto	calmo	25 7	15 9
Porto Empedocle	3/4 coperto	mosso	26 2	21 6
Caltanissetta	1/4 coperto	—	25 0	19 0
Messina	piovoso	calmo	25 5	16 4
Catania	piovoso	agitato	25 4	16 9
Siracusa	coperto	molto agitato	26 1	20 0
Cagliari	3/4 coperto	mosso	24 5	17 0
Sassari	3/4 coperto	—	23 0	12 4

Direttore: G. B. FALLASIO. Tipografia delle Mantellate RAFFAELE TOMINO, *Gerente responsabile.*